

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3496

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE ZAN, LEONE RAFFAELE, BORGHI, DE CAPUA, DALL'ARMELLINA,
BALDANI GUERRA, DELLA BRIOTTA, RAMPA, BUZZI, BUTTÈ, FUSARO,
LETTIERI, GIRARDIN**

Presentata il 14 ottobre 1966

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardanti i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 6 dicembre 1960, n. 1607, assegnando un segretario ad ogni istituto d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale, come è noto, era ed è a carico dello Stato, rinnovava profondamente sia le norme relative alla carriera del personale di segreteria di ruolo ordinario e di ruolo aggiunto degli istituti menzionati sia l'assegnazione agli stessi istituti del personale in questione.

Detta legge, in evidente contrasto con l'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, già stabiliva come titolo valido per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto un titolo di studio di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

La circolare 8 marzo 1961, n. 74, protocollo n. 4000/15/p.g., della Direzione generale istruzione classica e dell'Ispettorato istruzione inferiore di secondo grado, applicativa appunto della predetta legge 6 dicembre 1960, n. 1607, richiamando l'attenzione delle autorità scolastiche interessate sulle norme contenute nell'articolo 1 della legge medesima, ribadiva tra l'altro, esplicitamente e con chiarezza, la seguente asserzione: « nelle assun-

zioni di personale di segreteria supplente, con funzioni di segretario, gli interessati dovranno essere in possesso, in aggiunta ai requisiti finora richiesti, anche di un titolo di studio di secondo grado ».

È evidente quindi la volontà dell'Amministrazione di considerare qualsiasi titolo di studio di secondo grado come valido per l'assunzione di personale di ruolo e supplente nei posti di segretario presso gli istituti sopra citati, integrando così il citato articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, che specifica solo alcuni titoli di secondo grado come validi per l'accesso mediante esame alla carriera di segretario.

Anche la recente legge 14 luglio 1965, n. 902 (e analogamente l'ordinanza ministeriale 27 ottobre 1965, n. 423, protocollo numero 23000/10 p.g., in applicazione di detta legge), fa riferimento generico al possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado come condizione per l'accesso ai ruoli ordinari della carriera di concetto dei segretari. In tal modo resta ulteriormente precisata la volontà dell'Amministrazione di considerare tutti i titoli di studio di secondo

grado, senza alcuna discriminazione, titoli validi per i posti di segretario negli istituti di istruzione secondaria.

Si aggiungano a ciò ovvie considerazioni sulla rapida espansione scolastica e l'accresciuto numero delle scuole medie, dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e sul sicuro sviluppo delle medesime e di conseguenza degli istituti superiori.

Positivamente innovativo ci sembra anche il recente decreto ministeriale 7 dicembre 1965, riguardante il riconoscimento della validità dei diplomi di qualifica rilasciati da alcuni istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti: esso considera i diplomi di qualifica per segretario d'azienda o addetto alle segreterie d'azienda e per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda titoli validi per l'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero per posti di vice-segretario della carriera di concetto nelle scuole medie, nei licei ginnasi e negli istituti magistrali.

Pertanto, se dalla legge 6 dicembre 1960 succitata in poi, nel diritto e nella prassi, *de iure e de facto*, qualsiasi titolo di studio di secondo grado è stato sempre considerato

« valido » per l'accesso al posto di segretario nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, appare necessario e urgente definire normativamente quanto sopra, per eliminare equivoci e dubbie interpretazioni e superare le contestazioni che frequentemente sono nate per effetto del citato articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243 formalmente ancora operante.

Analogamente a noi sembra giusto e opportuno che la medesima validità venga riconosciuta ai diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali già presi in considerazione dal succitato decreto ministeriale 7 dicembre 1965, in quanto atti a garantire un apporto di specifiche competenze amministrative alla vita della scuola. A maggior ragione tali diplomi sono da ritenersi validi per la carriera esecutiva degli applicati di segreteria.

Di qui la proposta di legge che, nell'interesse della scuola e come debito riconoscimento delle capacità e dello zelo mostrati dal personale di segreteria in servizio nella scuola e negli istituti predetti, sottoponiamo alla benevola attenzione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1243, è modificato nel modo seguente:

« Alla carriera di concetto nei ruoli dei segretari delle scuole secondarie di ogni ordine e grado si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi gli aspiranti in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di uno dei diplomi rilasciati da istituti professionali di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1965 ».

ART. 2.

I medesimi titoli sono validi anche per l'assunzione di vice segretari supplenti nelle scuole predette.

ART. 3.

Alla carriera esecutiva degli applicati di segreteria sono ammessi gli aspiranti in possesso di uno dei diplomi rilasciati dagli istituti professionali di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1965 e dalle sopresse scuole tecniche.

ART. 4.

Le norme di cui agli articoli 1 e 3, per quanto riguarda i titoli di studio, si applicano anche nei confronti di coloro che per la prima volta verranno assunti come supplenti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.